

LA CONTABILITA' DI CASSA ED IL RENDICONTO

(dott. Giovanni Battista Raggi)

Genova, 6 novembre 2019

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO

Le fonti nel D.Lgs. 117/17:

- **Art. 13** - Scritture contabili e bilancio
- **Art. 86** - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
- **Art. 87** - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 13:

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 86:

Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono **esonerati** dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87:

Gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e che non applicano il regime forfetario, a pena di decadenza dai benefici fiscali devono:

- **redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche** atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente e distintamente nel bilancio le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con **obbligo di conservare** le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del DPR n. 600/73 (termine per accertamento)

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87 (segue):

- in relazione alle **attività** svolte con modalità **commerciali**, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le **scritture contabili** previste dalle disposizioni di cui all'**articolo 18** del **DPR n. 600/73**, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo (regime semplificato IVA).

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87 (segue):

- Gli obblighi contabili, **si considerano assolti** anche **qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari**, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87 (segue):

- I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore ad € 220.000 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87 (segue):

- In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 (Enti del Terzo Settore diversi dalle Imprese Sociali), hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

LA CONTABILITA' - PREVISIONI

Art. 87 (segue):

- Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del DPR n. 600/73, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo DPR. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

LA CONTABILITA' - RIASSUNTO



TFA & LEGAL
Studio Associato

TIPO ENTE	VOL. RICAVI TOT.	VOL. RICAVI COMMERCIALI	TIPO CONTABILITA' FISCALE	TIPO CONTABILITA' CIVILE
ETS NON COMM.	FINO A 220.000	NON RILEVA	SECONDO ART. 18 DPR 600/73 (CONTABILITA' SEMPLIFICATA)	CONTAB. PER CASSA
	OLTRE 220.000			CONTAB. ORDINARIA
ODV E APS	FINO A 220.000	FINO A 130.000	REGIME FORFETTARIO ART 86 DPR 117/17 CON ESONERO TENUTA CONTABILITA' IVA	CONTAB. PER CASSA
		OLTRE 130.000	SECONDO ART. 18 DPR 600/73 (CONTABILITA' SEMPLIFICATA)	CONTAB. PER CASSA
	OLTRE 220.000			CONTAB. ORDINARIA

LA CONTABILITA' - PRIMA NOTA



TFA & LEGAL
Studio Associato

Lo schema tipo (non obbligatorio) di prima nota è il seguente:

DATA REGISTRAZIONE	DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE	IMPORTO	CASSA/BANCA
01/01/19	01/01/19	Incasso quote associative	quote	€ 200,00	C
05/01/19	02/01/19	Bolletta ENEL	utenze	-€ 150,00	C

IL BILANCIO - PREVISIONI



TFA & LEGAL
Studio Associato

Le fonti nel D.Lgs. 117/17:

- **Art. 13** - Scritture contabili e bilancio
- **Art. 48** - Contenuto e aggiornamento
- **Art. 87** - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

IL BILANCIO - PREVISIONI

Art. 13:

Gli enti del Terzo settore devono redigere il **bilancio** di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00** euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

IL BILANCIO - PREVISIONI

Art. 13 (segue):

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere **redatto in conformità alla modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

IL BILANCIO - PREVISIONI

Art. 13 (segue):

Gli enti del Terzo settore che svolgono attività **esclusivamente** o **principalmente** in forma di **impresa commerciale** devono **redigere** e **depositare** presso il **registro delle imprese** il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile

Gli enti del Terzo settore **non iscritti** nel registro delle imprese **devono depositare il bilancio** presso il **registro unico nazionale del Terzo settore**

IL BILANCIO - PREVISIONI

Art. 48:

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente **devono essere depositati entro il 30 giugno** di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

In caso di **mancato** o **incompleto deposito** degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro **diffida** l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, **decorsi inutilmente** i quali **l'ente è cancellato** dal Registro.

IL BILANCIO - PREVISIONI

Art. 87:

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano **raccolte pubbliche di fondi** devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un **rendiconto specifico** redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86

IL BILANCIO – SCHEMA RENDICONTO DI CASSA



TFA & LEGAL
Studio Associato

Il rendiconto di cassa si presenta (in attesa dell'apposito Decreto Attuativo) con uno schema tipico che è il seguente:

DISPONIBILITA' INIZIALI DI CASSA E BANCA

ENTRATE DELL'ANNO

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'
- DONAZIONI E LASCITI
- CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
- ATTIVITA' ACCESSORIE E MARGINALI
- RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI
- ALTRE ENTRATE

IL BILANCIO – SCHEMA RENDICONTO DI CASSA



TFA & LEGAL
Studio Associato

USCITE DELL'ANNO

- ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- UTENZE
- GODIMENTO DI BENI E SERVIZI
- RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
- SPESE PER PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE L' ATTIVITA'
- SPESE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI
- IMPOSTE E TASSE
- RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI
- ALTRE USCITE

DISPONIBILITA' FINALI DI CASSA E BANCA